CAMERA DEI DEPUTATI N. 1837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Disposizioni concernenti il regime giuridico degli agri marmiferi e la disciplina dell'attività di estrazione dei marmi nel distretto apuo-versiliese

Presentata il 22 aprile 2024

Onorevoli Colleghi e Colleghe ! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di disciplinare l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2016 sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei « beni estimati » dei comuni di Massa e Carrara, nella quale viene affermato il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all'« ordinamento civile » in quanto « La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato ».

Le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare che affonda le sue origini negli estimi dei particolari della duchessa di Massa e principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1751. In base all'editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle « vicinanze » carraresi e all'escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati « possessori » ultraventennali. Da tale momento in poi le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto e godono tuttora di un regime giuridico particolare.

La natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cosiddetti « beni estimati » che insistono negli agri marmiferi del comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre vent'anni negli estimi particolari, è riconosciuta da autorevoli giuristi. Secondo importanti studi, infatti, per capire a fondo il regime giuridico voluto dall'editto teresiano sugli agri marmiferi

occorre affondare nel contesto storico in cui esso è stato emesso. Un contesto storico dove il concetto di proprietà privata era ancora del tutto sconosciuto. Solo a seguito del primo « *Code civil* » napoleonico, agli inizi dell'ottocento, è stato per la prima volta definito in Francia il concetto giuridico di proprietà privata. Nelle comunità locali italiane, nello specifico di Massa e Carrara, erano ancora radicate le convinzioni che i territori degli agri marmiferi appartenessero alla collettività.

Costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, hanno affermato come i « diritti » sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, attenessero esclusivamente, alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre spettava alle « vicinanze ». In nessun passaggio dell'editto si dispone che le « vicinanze » siano espropriate del proprio diritto di *dominium directum* in favore dei possessori iscritti nell'estimo. Si può dunque escludere che l'editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati. Le ragioni dell'emanazione dell'editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte.

Risulta evidente che l'intento della duchessa Maria Teresa Malaspina con l'editto del 1751 non è stato quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle « vicinanze ». Conservando il dominio sui terreni concessi, le « vicinanze » hanno poi trasferito il proprio diritto agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione. Da queste fondate considerazioni si determina la natura pubblica dei « beni estimati » che insistono negli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara.

L'estrazione del marmo di Carrara dalla catena delle Alpi Apuane in Toscana procede da qualche decennio a ritmi frenetici, mettendo in pericolo i ricchi ecosistemi delle stesse montagne e causando danni a tutto il territorio. Una deturpazione che, come sostengono anche gli ambientalisti locali, non è più giustificata dalle ricadute economiche sulla collettività, visto che la ricchezza resta nelle mani di pochi. Tanto più che il famoso marmo della zona è una minima parte di quello estratto a favore di detriti per il commercio del carbonato di calcio.

Il marmo di Carrara, che i romani chiamavano oro bianco, viene estratto in questa zona da duemila anni. Michelangelo in persona si recava qui per scegliere i migliori blocchi di marmo statuario per le proprie opere. Dai primi del Novecento il marmo ha iniziato a essere estratto anche dalle Alpi Apuane, ma dagli anni sessanta, con lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei tempi di estrazione, la situazione si è fatta insostenibile. Oggi le macchine di ultima generazione dotate di leve di comando consentono di ricavare un grosso blocco di marmo in dieci ore, mentre 40 anni fa sarebbero serviti 20 giorni. Si stima che negli ultimi 30 anni si sia estratto più materiale che nei duemila precedenti.

Oggi, tra Carrara e le Alpi Apuane ci sono circa 165 cave attive e 510 dismesse, secondo un censimento del Centro di geotecnologie dell'università di Siena. Tra queste, 80 sono situate nel Parco delle Alpi Apuane, un complesso montuoso ricchissimo di acqua e biodiversità, incastonato tra i bacini della Magra e del Serchio, che si estende per sessanta chilometri fino ad avvicinarsi alla costa tirrenica.

Se per secoli il pregiato marmo di Carrara era per buona parte destinato alla lavorazione di artisti e artigiani, ora la maggior parte della materia estratta è composta da detriti – 4 milioni su circa 5 tonnellate di materiale estratto annualmente – che servono all'industria del carbonato di calcio e che finiscono nei dentifrici e nei cosmetici. Una strada imboccata con decisione negli anni novanta, quando la multinazionale svizzera del carbonato di calcio Omya si è stabilita a Carrara.

Nel 2015 il piano regionale cave della Toscana ha imposto un rapporto massimo

di 25 a 75 tra la quantità di blocchi estratti e i detriti di lavorazione. Gli ambientalisti hanno tentato di portare la percentuale di blocchi al 30 per cento, ma la loro proposta non è stata accolta. Anzi, già in alcune cave i detriti sono pari all'80 per cento e, grazie a un sistema di premialità, si può arrivare fino al 95 per cento. « Nella cava Michelangelo, la più grande di quelle Apuane, da 15 anni si estraggono più del 91 per cento di detriti », sostengono i membri dell'associazione ambientalista Athamanta.

Queste montagne sono tra le più ricche al mondo, ma l'estrazione incontrollata di detriti – accatastati nei ravaneti in quota – le sta compromettendo, e con loro le diverse specie animali e vegetali che le popolano, oltre alle risorse naturali. Gli abusi sono ormai una prassi e tanti scavano anche dove non potrebbero. Non basta il Parco, non bastano le normative.

Salvare le Apuane sta diventando una questione internazionale e questa è la finalità della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Lo Stato disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei princìpi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse « vicinanze » di Carrara, nonché i beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

3. L'esercizio dell'attività estrattiva, previo parere obbligatorio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, può essere sottoposto a concessione amministrativa temporanea, per un periodo massimo di nove anni non rinnovabili, ed onerosa da parte del comune, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.